

# REGOLAMENTO PER L'USO DELLE SALE E TEATRO COMUNALI

(Delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 22-4-2022)

1) Il presente regolamento disciplina l'uso delle sale e teatro del Comune San Vito Chietino ubicate:

- Sala Consigliare - al piano terreno del Palazzo Municipale sito in Largo Altobelli, n. 1 con disponibilità di 126 posti a sedere ed è destinata in via prioritaria alle sedute della Giunta o del Consiglio Comunale di San Vito Chietino;
- Sala Polivalente San Vito Marina – Largo Argentieri con disponibilità di 150 posti a sedere;
- Sala Polivalente Sant'Apollinare – Via Piave con disponibilità di 40 posti a sedere;
- Teatro “Due Pini” – C.so Trento e Trieste con disponibilità di 200 posti a sedere.

Le Sale comunali ed il Teatro possono essere utilizzati previa presentazione di apposita istanza e sottostanno al preventivo versamento della tariffa stabilita annualmente dalla Giunta comunale;

- 2) Le Sale ed il Teatro possono essere utilizzati gratuitamente per manifestazioni senza scopo di lucro (riunione della cittadinanza o di categorie della stessa, convegni, seminari, attività di formazione ecc.) solo se la richiesta di utilizzo sia ritenuta valevole di esenzione dalla Giunta comunale con apposita delibera, opportunamente motivata, che per economicità del procedimento potrà includere in un unico provvedimento anche il rilascio del patrocinio, se richiesto.
- 3) L' Istituto Comprensivo “G.D’Annunzio” di San Vito Chietino può utilizzare gratuitamente la Sala Consiliare, per manifestazioni culturalmente rilevanti, previa semplice richiesta del Dirigente Scolastico, da far pervenire al comune almeno una settimana prima.
- 4) I partiti politici (intendendosi per tali anche le Associazioni Politiche) che abbiano una sezione sul territorio di San Vito Chietino, o che siano rappresentati in consiglio comunale, possono utilizzare la Sala Consiliare gratuitamente per convegni, seminari, assemblee pubbliche, previa semplice richiesta da far pervenire al comune almeno una settimana prima
- 5) I partiti politici che non abbiano una sezione sul territorio di San Vito Chietino possono utilizzarla per i fini sopra indicati previa richiesta da far pervenire al Sindaco almeno una settimana prima. La richiesta deve essere corredata della ricevuta di versamento della tariffa annualmente stabilita dalla Giunta Comunale.
- 6) Le Associazioni e le Società Sportive operanti sul territorio comunale, regolarmente registrate ai sensi dell'art. 59 dello statuto comunale, possono utilizzare la Sala Consiliare per manifestazioni di contenuto coerente con i propri fini sociali e senza scopo di lucro, previa richiesta da far pervenire al comune almeno una settimana prima. La richiesta deve essere corredata della ricevuta di versamento della tariffa annualmente stabilita dalla Giunta Comunale.

- 7) Associazioni e società di qualsiasi genere o anche gruppi di cittadini possono utilizzarla per fini socialmente rilevanti e giudicati tali, ad insindacabile parere del sindaco. La richiesta deve essere corredata della ricevuta di versamento della tariffa annualmente stabilita dalla Giunta Comunale.
- 8) La concessione in uso della sala è disposta dal Responsabile del Servizio Demanio e Patrimonio mediante provvedimento autorizzatorio progressivamente numerato, previo accertamento dell'avvenuto pagamento del contributo, seguendo i seguenti criteri:
- l'uso delle sala da parte del Consiglio comunale o per attività programmate dalla Giunta comunale rivestono carattere di priorità e gli altri soggetti potranno avere il permesso di utilizzare la sala, solo se essa per il giorno e l'ora richiesti non debba essere utilizzata per i sopra menzionati usi,
  - le richieste vengono esaminate e accolte seguendo l'ordine cronologico di presentazione al protocollo dell'ente;
  - il contributo spese si intende riferito a una giornata o frazione di essa. Se l'uso della sala consiliare è concesso per più giorni, il contributo da versare è moltiplicato per il numero di essi. Se si richiede la Sala o il Teatro per la domenica per usi per i quali non è prevista la gratuità, il contributo è raddoppiato;
  - quando è richiesto il parere del sindaco lo stesso parere si intende necessario e vincolante e va acquisito prima del rilascio della concessione.
- 9) Tutte le istanze dei soggetti richiedenti devono indicare chiaramente le generalità complete della persona che si fa carico del rispetto dei limiti di capienza massima stabiliti ai sensi delle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e di eventuali danni apportati alla sala/teatro o alle sue attrezzature e devono essere sottoscritte dalla stessa, per accettazione di tale responsabilità.
- 10) L' Ufficio competente predisporrà modulistica necessaria ad inoltrare la richiesta da mettere a disposizione dei soggetti interessati.
- 11) Di ogni concessione rilasciata l'Ufficio competente terrà costantemente informato il sindaco mediante trasmissione di una copia del provvedimento emanato.
- 12) Il Comune assicurerà la presenza di proprio personale per l'apertura e chiusura della sala, nonché per l'attivazione degli impianti (audiofomco, riscaldamento, illuminazione) necessari.
- 13) Oltre a tutti gli usi consentiti dagli articoli precedenti, le sale indicate, di cui solo la Sala Consigliare attualmente dispone di impianti audio idonei per conferenze e dibattiti di proprietà di questo ente, usufruendo tutte di un ingresso separato e non essendo comunicante con gli altri locali della Casa comunale adibiti ad uffici e sale per riunioni degli organi di governo, a partire dal 30° giorno antecedente la data fissata per consultazioni elettorali o referendarie può essere messa a gratuitamente a disposizione dei partiti e dei movimenti presenti nelle competizioni elettorali, finché il comune non disporrà di ulteriori locali adeguatamente predisposti allo scopo e siti in edifici diversi dalla Casa comunale.

Tanto tenuto conto degli articoli 19 e 20 della legge 10 dicembre 1993, n.515 (in virtù dei quali i comuni sono tenuti a mettere a disposizione, senza oneri per i comuni stessi, dei partiti e dei movimenti presenti nella competizione elettorale, in misura uguale tra loro i locali di loro proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti) e tenuto conto altresì sia dell'art. 7 della legge 24 aprile 1975, n. 130 in materia di comizi e riunioni di propaganda elettorale che possono

aver luogo a decorrere dal 300 giorno antecedente la data fissata per le elezioni, sia della disciplina delle riunioni di propaganda elettorale valesvoli per Chieti e per tutti gli altri centri della Provincia di Chieti definite in occasione di ciascuna competizione elettorale di comune accordo tra il Prefetto e i rappresentanti dei partiti politici.